



COMUNE di CANICATTI'
Provincia di Agrigento

N. 13

del 7 marzo 2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio", ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. n° 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE – Controversia Comune di Canicattì c/ MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento (R.G. n. Corte Suprema di Cassazione – Sez. Prima Civile r.g. n.6194/2002 – n. 9090/2002 ricorso incidentale.)

L'anno duemilaQUATTORDICI addi SETTE del mese di MARZO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avv. Ivan TRUPIA – Presidente del Consiglio - assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno, di pari oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni		X
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita		X
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego		X	CANICATTI' Giuseppe		X
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela		X
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI

Nro 21

ASSENTI

Nro 09

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto avente ad oggetto:

“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio”, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. n° 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE – Controversia Comune di Canicattì c/MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell’IACP di Agrigento (R.G. n. Corte Suprema di Cassazione – Sez. Prima Civile r.g. n.6194/2002 – n. 9090/2002 ricorso incidentale.)

Cons. Nicosia, presidente della prima commissione, dà lettura del verbale.

Dssa Cigna, riguardo il punto in oggetto, comunica:

- Si tratta della pratica espropriativa Messina che hanno convenuto in giudizio il Comune di Canicattì e l’Istituto Autonomo Case Popolari dinanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo l’indennità per il periodo di occupazione illegittima e risarcimento danno.
- il Comune e lo IACP si sono costituiti ma il Tribunale con sentenza del ’97 ha rigettato la domanda proposta da Messina condannandoli alle spese legali del giudizio che hanno proposto appello e la Corte di Appello ha riformato parzialmente la sentenza dichiarando compensate tra le parti le spese di giudizio.
- Venne conferito incarico all’Avvocato Di FeDE, che aveva già assistito nei due gradi di giudizio il Comune, senza vincolo di rispettare i minimi tariffari ed impegnata la che ancora risulta disponibile;
- il procedimento si definisce con una sentenza che ha cassato la sentenza di secondo grado e ha rinviato alla Corte di Appello per la riassunzione del giudizio;
- l’Avvocato di FeDE ha presentato notula fissata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed è stata fatta una richiesta all’Avvocato di rinunciare parzialmente al suo onorario, ma viene risposto che non può in quanto gli importi esposti nella notula non tengono conto di altri costi ulteriormente sostenuti dallo stesso ed il debito fuori bilancio di 11.749,00 Euro.

Cons. Milioti

Chiede se l’Avvocato Di FeDE ha presentato una fattura e se precedentemente non siano state liquidate delle somme e se sia stata acquisita in atti la parcella.

Dssa Cigna

Chiarisce che esiste un preavviso di parcella e la fattura sarà richiesta per il pagamento nel momento in cui il debito fuori bilancio sarà riconosciuto.

Il Presidente considerato che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione, per appello nominale, il punto. La votazione espressa ha dato il seguente risultato:

PRESENTI N. 23 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 19 consiglieri

CONTRO Nesun consigliere

ASTENUTI N. 4 consiglieri (*Muratore – Licata – Sacheli - Maira*)

ASSENTI N. 7 consiglieri

(Migliorini – Giardina Gno – Frangiamone – Sardone – Villareale – Canicattì - Seminatore)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto – allegato A);

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente;

poteva riconoscersi, alla rettifica del decreto di esproprio del 14/01/1986 contenente una nuova determinazione e offerta di indennità, un effetto interruttivo; inoltre, la Corte di Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per le spese, che si allega sub lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Dato atto che l'Avv. Giuseppe Di Fedè con nota 08/07/2013, prot. n. 31242, ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, notula vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, per un importo complessivo di € 14.331,63, che si allega sub lett. c);
- Vista la nota prot. n. 45420 trasmessa in data 25/10/2013, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinuncia parziale della tariffa applicata, alla quale l'Avv. Giuseppe Di Fedè riscontra con nota prot. n. 46422 del 31/10/2013 comunicando *“di non poter effettuare alcuna riduzione parziale degli importi esposti secondo tariffa, in quanto il presente giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ha comportato ulteriori costi non richiesti nella parcella”*, che si allegano sub lett. d) – e);
- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che *“...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente”*;
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio *“dinamico”* contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;
- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere da professionista incaricato;
- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;
- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato sub. Lett. f), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto *“Comunicazione alla Corte dei Conti”*, la quale stabilisce: *“Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio”*;

- **Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**

-

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente *“pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Di Fedè nella controversia Comune di Canicattì contro Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento (R.G. n. Corte Suprema di Cassazione – sez. Prima Civile R.G. n. 6194/2002 – n. 9090/2002 ricorso incidentale)”* per complessivi € 11.749,35;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Di Fede – Controversia Comune di Canicattì c/ Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento (R.G. n. Corte Suprema di Cassazione – sez. Prima Civile R.G. n. 6194/2002 – n. 9090/2002 ricorso incidentale)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che

- La presente proposta corredata dai prescritti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, è stata trasmessa con nota prot. n. 47150 in data 07/11/2013, al Collegio dei Revisori dei Conti, per il prescritto parere, è stata restituita dallo stesso in data 10/02/2014 con nota prot. n. 5395/2014; nella considerazione che la proposta era stata predisposta tenendo conto dell'anno finanziario 2013, si è ritenuto opportuno riformulare la stessa in riferimento all'anno finanziario 2014;

- Con atto di citazione del 11/01/1991 Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna, hanno convenuto il Comune di Canicattì e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, dinanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima e risarcimento del danno, pari al valore venale, per l'occupazione appropriativa di un fondo sito in Canicattì, di loro proprietà, esteso mq. 932, assoggettato a procedura espropriativa per la costruzione di otto alloggi di edilizia economica e popolare; costituitisi in giudizio i convenuti, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto vantato dagli attori. Il Tribunale con sentenza del 23/01/1997, ha rigettato la domanda proposta dai Messina, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, perché estinto il diritto degli attori per prescrizione; avverso la sentenza di primo grado i Sigg.ⁿⁱ Messina proponevano appello, che si conclude con sentenza n. 1103/2000 con la quale la Corte parzialmente riforma la sentenza del Tribunale, appellata, dichiarando la compensazione delle spese del giudizio tra gli attori, il Comune di Canicattì e l'IACP di Agrigento; nel resto conferma la sentenza appellata e "*dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente gravame*";
- Con nota del 21/02/2002, prot. n. 7115, l'Avv. Giuseppe Di Fede ha trasmesso copia del ricorso per Cassazione promosso dai Sigg.ⁿⁱ Messina avverso la sentenza n. 1103/2000 di cui sopra;
- Con Deliberazione di G.C. n. 64 del 11/03/2002, avente ad oggetto: "Controrricorso per Cassazione avverso il ricorso dei Sigg.ⁿⁱ Messina Calogero, Rosa, Giuseppa Marianna – Nomina legale", è stato conferito incarico all'Avv. Giuseppe Di Fede, incaricato nei due precedenti gradi di giudizio, al fine di farsi assistere, rappresentare e resistere avverso il superiore ricorso, senza alcuna previsione di rispettare gli onorari minimi secondo il tariffario forense, che si allega sub lett. a);
- Rilevato che con la predetta Deliberazione di G.C. n. 64/2002, è stata impegnata la presuntiva spesa di € 2.582,28, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti", Titolo I – Funzione I^a - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma che risulta ancora disponibile dal "Mastro Contabile" del 24/01/2013;
- Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 3033/2005, che cassava la sentenza di secondo grado osservando che la Corte di Appello non aveva spiegato i motivi per cui non

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 11.749,35, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

10 FEB. 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.^{ssa} Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

13 FEB. 2014

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

17-2-2014

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.^{ssa} Carmela Meli


Con 19 voti favoreli, n. 4 astenuti (7 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio”, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. n° 267/2000. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE – Controversia Comune di Canicattì c/ MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell’IACP di Agrigento (R.G. n. Corte Suprema di Cassazione – Sez. Prima Civile r.g. n.6194/2002 – n. 9090/2002 ricorso incidentale)*“ che si intende integralmente riportata, anche se di seguito non trascritta, che si allega sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.


Il Consigliere Anziano

F. Di Benedetto




Il Presidente

A. F. Trupia



Il Segretario Generale

Dr D. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2014 al 17/05/2014, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario